

# Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2021 dicembre  
A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso funzione hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a [www.agorascuola.org](http://www.agorascuola.org)–

per l'archivio normativo vai a

[www.agorascuola.it](http://www.agorascuola.it)

**Ricorso per l'inserimento in prima fascia GPS dei docenti in possesso dei 24 CFU.**



**(urgente)**



**Informazioni ed adesioni presso Agorà ogni giorno in orario pomeridiano dalle 16 alle 19**

**Laurea + 24 CFU**

**[Il Tribunale di Messina riconosce il valore abilitante dei CFU per l'inserimento in prima fascia delle GPS](#)**



(liberamente tratto da [www.dirittoscolastico.it](http://www.dirittoscolastico.it) )

**( I 24 C.F.U. SONO EQUIPARATI ALLA ABILITAZIONE secondo i Tribunali di Messina e Roma..)**

Il Tribunale di Messina con l'**ordinanza del 28.09.2021**, accogliendo in via d'urgenza il ricorso proposto da un'aspirante docente sancisce il **valore abilitante** della Laurea o titoli equipollenti congiuntamente ai **24 CFU** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, **ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).**

L'attuale normativa prevede l'accesso alla **prima fascia** di coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito attraverso le SISS, PAS e TFA, relegando in **seconda fascia** il personale che ha conseguito i 24 CFU specifici per l'insegnamento.

Il Tribunale di Messina ha stabilito che nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto, deve essere considerata titolo idoneo all’inserimento in prima fascia delle GPS la laurea unitamente ai 24 C.F.U.

..... e.. ancora.....

**Laurea e 24 CFU – Con Ordinanza del 18.10.2021 il Tribunale di Messina conferma il proprio orientamento ed inserisce la docente nella **prima fascia** delle G.P.S.**

**Tribunale di Messina – Ordinanza n. 89-2021 del 18.10.21**

(ordinanza completa)



Il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c riconoscendo il **valore abilitante** della Laurea magistrale unitamente ai **24 CFU** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per l’inserimento **nella prima fascia** delle GPS.

Il Giudice del Lavoro ha richiamato la normativa recente a partire dalla **Legge n. 107/2015** – di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione -, con la quale il Legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione.

A tal fine, ha indicato tra i requisiti per l’accesso ai concorsi i 24 CFU nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche o l’espletamento dei tre anni di servizio.

Ciò detto, il Giudice ha ritenuto paradossale che il possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie degli abilitati ai fini dell’assegnazione degli incarichi a TD.

***“In virtù di detto riconoscimento, la ricorrente deve essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, nelle classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.”***

..... nello stesso senso.....

**Tribunale Messina Ordinanza 22/12/2020**

(ordinanza completa)

**Tribunale di Termini Imerese (Sicilia), Sez. Lavoro, in merito al valore abilitante di AFAM + 24 crediti formativi.**

***“...posto che il legislatore delegato ha previsto il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, al pari dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso (intesa quale conseguimento di Pas, Tfa e SSIS), risulta evidente, a parere del Collegio, che il legislatore abbia inteso pienamente equiparare il conseguimento di 24 CFU all’abilitazione specifica”.***

## [Tribunale di Busto Arsizio Giudice del lavoro Francesca La Russa- anno 2020 - gennaio](#)

**“P.Q.M. Accerta il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto, quale docente abilitato all’insegnamento per effetto del Diploma di laurea e dei 24 CFU**

## [Tribunale ordinario di Siena, Sez. Lavoro, Presidente dott.ssa Marianna Serrao 15/01/2020](#)

“le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”- ha, dunque, rigettato il reclamo del MIUR, confermando il valore abilitante di laurea più 24 CFU.

### **Concorso ordinario infanzia e primaria – [le disponibilità](#)**

**Concorso ordinario scuola secondaria primo e secondo grado con prove previste per il mese di gennaio 2022**  
– [le disponibilità per le classi di concorso di scuola media e superiore](#)

\*\*\*\*\*

## **DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Gazzetta ... e**

### [GREEN PASS](#)

**15 DICEMBRE** – Dal 15 dicembre è scattato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico

- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

## [LISTA ESENZIONI PER L' ACCESSO ALLA VACCINAZIONE COVID CATEGORIE FRAGILI](#)

[Ministero della salute circolare 0053312-22/11/2021-DGPRE-DGPRE-P](#)

**“L’intervallo minimo** previsto per la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) con vaccino a mRNA, alle categorie per le quali è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati per la stessa (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna), **è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato**”

Per **dose booster** si intende una dose di richiamo dopo il completamento del **ciclo vaccinale primario**, somministrata per mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, che va somministrata **dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario**.

## Obbligo vaccinale settore scuola

Tutto il personale della Scuola (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde - [Decreto-legge n.111/2021](#).

L'articolo 2 ter del [DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172](#) del 26/11/2021 prevede "Dal 15 dicembre 2021, l'**obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (12 mesi), come modificato dall'art. 3 del decreto legge 172/2021 (G.u. 26 novembre) (nove mesi)** si applica anche alle seguenti categorie :

*a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; ... omissis "*

N.B.: come sembra – dunque – e con riserva di rendere noti interpretazioni/cambiamenti più o meno significativi del quadro normativo in atto - la dose di richiamo dovrà essere effettuata a partire **dal quinto mese compiuto** dal ciclo primario e, **comunque, entro i termini di validità del green pass**

**Effettuato il richiamo (dose booster) sarà emessa una nuova Certificazione verde Covid 19 il giorno successivo alla vaccinazione con validità per 9 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).**

- L'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 a Scuola, riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici [Decreto-legge n.122/2021](#);

### Sono esenti:

- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021](#) – sono esenti dalla campagna vaccinale.

E' possibile la vaccinazione di chi ha avuto il COVID, tramite somministrazione di **una sola dose**, da effettuare entro un anno. In caso non sia possibile ricevere la vaccinazione in questo intervallo di tempo, il ciclo vaccinale prevede **due dosi** (tranne in caso di somministrazione di Johnson&Johnson).

## Mancata vaccinazione

Le possibilità date dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono tre

- avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
- attendere l'invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito) o comunque l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).

- non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall'attività lavorativa.

In tema di **sanzioni**, "l'accertato inadempimento" determinerà l'immediata **sospensione**, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo **stop allo stipendio** o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell'avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

**Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto?** La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l'avvio o il completamento del ciclo vaccinale, **entro massimo sei mesi** dall'entrata in vigore del decreto (**entro il 15 giugno 2022**)

In attesa di somministrazione della prima dose di vaccino Sì, potrà lavorare, con tampone ogni 48 ore previa produzione di idonea documentazione di avvio del percorso.

**V. il testo normativo art. 2 [D.L. 172/2021](#) - Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 (comma 1) .... - i Dirigenti Scolastici (comma 3)** "verificano *immediatamente* l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87...." (N.D.R.: **La Piattaforma nazionale - DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi COVID**)

"Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 (N.D.R.: DD.SS.) **invitano**, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, (n.d.r.: per motivi di salute o altra situazione..) ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine **non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito**, o comunque **l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1**. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 **accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla **comunicazione da parte dell'interessato** al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. "

## La sostituzione del personale sospeso

La [circolare emanata dal Ministero il 07/12/2021](#) afferma

"per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente."

**Il Green Pass rafforzato, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale anche in zona bianca ed è necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione. Le attività sono le seguenti:**

- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi

- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

N.B.: il green pass “base” da vaccinazione mantiene la sua validità entro i nove mesi dall’ultima somministrazione ai fini di cui sopra.

## La circolare esplicativa..!?!?!

La [circolare emanata dal Ministero il 07/12/2021](#) (.. della serie.. “*ibis redibis morieris non in bello..* “di sibillina memoria..) offre molteplici argomentazioni nell’ambito di un gran numero di dubbi operativi ...

USR Umbria

- [Allegato n. 2 Informativa](#) sul trattamento dei dati per l’attività di controllo dei DD.SS.

[Domande e risposte sull’obbligo vaccinale](#) (a disposizione nelle scuole di Perugia.. elaborata da???)

Rientro a scuola- docenti e ATA **esenti da vaccino** non devono fare il tampone. FAQ

In tal senso l’Usr per il Piemonte ai sensi della [nota ministeriale 1237 del 13 agosto 2021](#).

**Il personale in possesso di Certificazione di Esenzione dalla Vaccinazione non è tenuto ad effettuare tamponi per la durata dell’esenzione.**

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.”

La [nota ministeriale 1237 del 13 agosto 2021](#) SPECIFICA CHE “AL PERSONALE SCOLASTICO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE [...] DEVE COMUNQUE ESSERE FORNITA INFORMAZIONE IN MERITO ALLA NECESSITÀ DI CONTINUARE A MANTENERE LE MISURE DI PREVENZIONE COME DISTANZIAMENTO, IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE, L’IGIENE DELLE MANI. NONCHÉ IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER I LUOGHI DI LAVORO E PER I MEZZI DI TRASPORTO.”

Tutti i [Quesiti dell’Usr Piemonte](#)

[Nota 1927 del 17 dicembre 2021](#) – riguarda in particolare il personale esentato dalla vaccinazione

\*\*\*\*\*

## Prova orale concorsi primaria e infanzia

..” In base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 7 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente **a mezzo di posta elettronica** all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale **almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.**”

A differenza della prova scritta, ci sarà **una convocazione individuale almeno venti giorni prima rispetto alla svolgimento della prova.**

La prova orale si svolgerà a partire dai mesi di gennaio – febbraio 2022 nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli USR

Anche per la prova orale la commissione nazionale redigerà dei quadri di valutazione, sui quali le commissioni regionali imposteranno la griglia di valutazione.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

### **Come si svolge la prova orale**

La prova orale, sia per posto comune che sostegno, accerta la preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'[Allegato A](#)

La prova valuta la padronanza delle discipline nell'ambito dell'unitarietà dell'insegnamento e dell'attività educativa, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Per il posto di sostegno, la prova valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella **progettazione di una attività didattica**, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento alla la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

### **La graduatoria di merito regionale**

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi (duecento max per prova scritta e orale, 50 max [per i titoli](#)).

12.863 i posti a disposizione, così distribuiti [ALLEGATO 1](#)

**Prova orale Concorso Scuola Infanzia e Primaria - Edises**

**Prova orale Concorso Infanzia e Primaria: esempio di Uda**

## Attività compatibili e incompatibili personale della scuola

Svolgere attività incompatibili nella scuola determina l'azione della Procura della Corte dei Conti che contesta al convenuto una ipotesi di responsabilità amministrativa materializzata dallo svolgimento di attività incompatibile che può determinare condanne anche significative.

Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

A) Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta **l'assoluta incompatibilità** nei seguenti casi: - attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità; - cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957); - le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 4).

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato. I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola. L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali. Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

B) Sono, invece, **compatibili** e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione: - le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro; - le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili); l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

C) Sono **astrattamente compatibili**, ma devono essere **preventivamente autorizzati**: - gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso; - gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale; - le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno; - le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria; - le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione; - l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi; - altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale; - le libere professioni esercitate dal personale docente, alle condizioni di cui si dirà al paragrafo 4.

Può tornare utile un quadro di sintesi della giurisprudenza in materia

1) **Attività non compatibili**: insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080); gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510); titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629); odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705); lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991); titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 28/1/1998 n. 25).



2) **Attività compatibili:** attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074); investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720); amministratore di condominio (Cons. Stato, VI, 29/7/1991 n. 487); notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297); presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

### La libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicita **previa autorizzazione** del Capo di Istituto. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in **appositi albi o elenchi**, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.

E' evidente che l'esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in mancanza della prescritta autorizzazione integra violazione di legge con conseguente decadenza all'impiego e risoluzione del contratto di lavoro.

In sintesi un [quadro sinottico su compatibilità e incompatibilità](#) (Cgil scuola)

Le **MAD**

\*\*\*\*\*

L'art. 14 comma 1 dell'[OM n. 60/2020](#) limitava fortemente la possibilità di utilizzare le MAD: *"Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che **non** risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per **una sola** provincia da dichiarare espressamente nell'istanza."*

La [Nota MIUR 29502 del 27 settembre 2021](#) allarga le maglie della rete **prevedendo**

*"è possibile in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente messi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province."*

Ritenendo di fare cosa utile e gradita riportiamo il [link](#) dal quale possono essere scaricati gli indirizzi mail delle scuole di tutta Italia

\*\*\*\*\*

**Agorà scuola**

**desidera attuare un progetto di espansione della propria attività. A tal fine si rende necessario stipulare un contratto di collaborazione con un lavoratore di ruolo o non di ruolo del settore scuola. Gli interessati possono accedere ai ns. uffici di Terni ogni pomeriggio o telefonare o inviare mail a [agorasindacato@gmail.com](mailto:agorasindacato@gmail.com)**

\*\*\*\*\*

# CORSIPERDOCENTI

## Certificazioni Informatiche

Prezzo in convenzione



EURO 55,00

Pacchetto

4 Corsi

€ 200



p. 0,50 a corso in GPS

**IN TOTALE**  
P. 2



TEKNA INFORMATICA  
P.zza Clai,19-TERNI



0744/423118

# Agorà

**TEKNA**



# Corsi in convenzione con esami in presenza presso Agorà

## Corso di Perfezionamento CLIL

Corso annuale di Perfezionamento in “Metodologia CLIL e didattica dell’insegnamento” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 131**

## Master Universitario annuale di II livello

Master Universitario annuale di II Livello in “I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 136**

## Master Universitari annuali di I livello

Master Universitario annuale di I Livello in “Le sfide della didattica contemporanea; metodologie, tecniche e strumenti educativi” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 121**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curricolare e di sostegno” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 122**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” VI Ed (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 123**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 124**

Master Universitario annuale di I Livello in “Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 133**

Master Universitario annuale di I Livello in “EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 134**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri - Didattica dell’Italiano L2” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 135**

## Corso di Perfezionamento Universitario Biennale

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Innovazioni didattiche per la scuola contemporanea” 2021/2022 – 2022/2023 (3000 ore – 120 CFU) - **Corso 137**

## Corsi annuali di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le sfide della didattica contemporanea” (1500 ore - 60 CFU) - **Corso 125**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La formazione dell’Educatore Professionale” (1500 ore - 60 CFU) - **Corso 140**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell’insegnante curricolare e di sostegno” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 126**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 127**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 128**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 129**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Valutazione nel Sistema Scolastico” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 130**

**Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 500 ore**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Nuove prospettive per la formazione e l'insegnamento” (500 ore – 20 CFU) - **Corso 138**

### **Corso LIM**

Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l'insegnamento” (200 ore – 8 CFU) - **Corso 132**

**N.B.:** abbinando i corsi di perfezionamento/master e i titoli di informatica elencati nelle pagine precedenti potrete aggiornare il punteggio in GPS con p. 3 nel rinnovo previsto per luglio/agosto 2022

\*\*\*\*\*

### **24 cfu per l'insegnamento...**

(ancora per poco.. si ritornerà probabilmente ai TFA)

**Il D.lgs. 59/17 semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Tra i requisiti di ammissione al concorso docenti è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari: · Pedagogia, · Psicologia · Antropologia · Metodologie e tecnologie didattiche**

### **MODALITA' E TUTTE LE INFORMAZIONI**

**GIUSTINO FORTUNATO - presso **AGORA'** (euro 500,00 per gli iscritti Agorà – se iscritti si può scaricare il modulo ed inviare soli euro 500,00 precisando: iscritto Agorà/Medea c.s.)**

**UNICAMPUS - presso **TEKNA – CHEF ACADEMY** 0744 723118**

\*\*\*\*\*

## Orario personale ATA: settimana corta e sabato festivo nei giorni di Natale e Capodanno.

In quest'anno scolastico il giorno di Natale il 25 dicembre 2021 e il giorno di Capodanno 1 gennaio 2022 ricadono nella giornata di sabato.

Sono molte le scuole che nel PTOF prevedono turni di lavoro su cinque giorni di attività adottando la settimana corta. Il personale ata che usufruisce del riposo nella giornata di sabato necessita di completare le 36 ore in 5 giorni, effettuando prestazione lavorativa con orario di servizio giornaliero di 7,12 ore oppure effettuando due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno per il completamento delle 36 ore.

In quelle scuole dove la settimana corta la effettua solo una parte del personale si verifica che al venerdì alcuni lavoratori avranno prestato servizio per 30 ore e altri per 36.

Capita che alcune giornate festive ricadano in giornate infrasettimanali ad esempio mercoledì 8 dicembre 2021 è stato festivo, venerdì 7 gennaio 2022 sarà festivo. Il personale che lavora 7,12 ore al giorno o coloro che effettuano normalmente il rientro nelle giornate di mercoledì o di venerdì, **non sono in debito** con l'amministrazione e allo stesso modo nulla è dovuto al dipendente che ha lavorato ore in più per il recupero del sabato anche se questo è festivo.

A conferma troviamo un [orientamento Aran](#).

Home > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Scuola

### SCU 084 Orientamenti Applicativi

**Nel caso di settimana corta effettuata dall'istituzione scolastica, come deve essere considerata la festività ricadente nella giornata di sabato?**

La scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche rientra nelle prerogative del POF, Piano dell'Offerta formativa, che è il documento di identità culturale e progettuale della scuola .

Tale piano esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, come delineato dal D.P.R. n. 275/1999.

**Ne consegue che la festività ricadente nella giornata del sabato non assume alcun rilievo ai fini dell'orario di lavoro adottato dall'istituzione scolastica.**

\*\*\*\*\*

**HelvetiaAssicurazioni** Agenzia di Terni – Via Bruno Capponi, 15 – 0744  
404283

le ns. Polizze:

infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 1959  
R.C. iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 07 0000 1958

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :

copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del

personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali

- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
  - a scuola;
  - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

**N .B.:** la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

\*\*\*\*\*

.. le convenzioni...

**sconto 30 %  
sulla polizza  
auto**




**Helvetia  
Assicurazioni**  
*Agenzia di Terni*

Via Bruno Capponi, 15  
0744 404283

**Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in  
convenzione...**

**Medea** Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)- tel.  
0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali





**Occhiali da vista?  
Occhiali da sole?**

- Da **ANTONELLI OTTICA:**
- □ a **Terni** – Via Filippo Turati, 22/O ( 0744 275023)
- □ a **Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 ( 0744 733841);
- □ ad **Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 ( 0744 983644)
- Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

\*\*\*\*\*



Agorà-Direttore Prof. Favilla Alberto

- Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997
- Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

## **RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE**

**A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.**

**Tamerici House**

**PRENOTA AL N. 392 8142706**

**tamericihouse@gmail.com**

- **3 suites (2+2) in totale 12 posti letto**
- **cucina, barbecue, aria condizionata..**
- **organizza con gli amici il tuo Capodanno 2022**
- **(venerdì 31 dicembre)**



-  
- Sconto10% iscritti Agorà  
-

31 dicembre / 1 gennaio non più disponibile)

Sconto10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Tesserina valida sino al 31marzo  
2022 \_compreso

# Agorà scuola 2021/22